



12052-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Eduardo De Gregorio

- Presidente -

Sent. n. sez. ¹⁶⁶/2021

Giuseppe De Marzo

PU - 19/01/2021

Michele Romano

Irene Scordamaglia

R.G.N. 15056/2019

Giuseppe Riccardi

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 24/01/2019 della Corte di Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 24/01/2019 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Milano del 26/10/2017 che aveva affermato la responsabilità penale di (omissis) per il reato di concorso, quale terzo concorrente, nella bancarotta fraudolenta patrimoniale della (omissis) s.r.l., per la distrazione di somme di denaro dell'importo di quasi 300 mila euro.

È stato accertato che (omissis), amministratore della società (omissis) s.a.s., aveva emesso numerose fatture per operazioni inesistenti nei confronti della

(omissis) s.r.l., incassando gli assegni rilasciatigli proprio dalla fallita, in un periodo di tempo prossimo al fallimento, allorquando era già conclamato lo stato di dissesto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (omissis) , Avv. (omissis) , deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla durata della pena accessoria fallimentare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile, essendo del tutto generico ed aspecifico, oltre che manifestamente infondato.

Oltre ad avere omesso qualsivoglia concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, il motivo, nella sua estrema laconicità argomentativa, si limita a richiamare Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763; il richiamo, tuttavia, appare astratto ed avulso dal concreto tessuto motivazionale della sentenza impugnata, atteso che, se la sentenza citata richiede, ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, la ricerca di "indici di fraudolenza" (*"In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa"*), non appare che, nella fattispecie concreta, sia possibile dubitare della loro ricorrenza in presenza di una condotta concorsuale caratterizzata da emissione di fatture false in numero, quantità e importi rilevanti e dalla

ricezione di assegni senza che venisse eseguita la prestazione solo apparentemente pattuita; una condotta che, come evidenzia la sentenza impugnata, ha determinato un dissesto non insignificante.

2. Il secondo motivo, sulla durata delle pene accessorie fallimentari, è inammissibile, non soltanto perché non dedotto in appello, ma anche perché del tutto generico, limitandosi ad una mera contestazione della mancata riduzione e dei presupposti di fatto.

Al contrario, la Corte di appello, pur in assenza di un motivo, ha indicato i parametri di gravità del fatto e di capacità a delinquere del ricorrente che consentono di ritenere adeguata la durata delle pene accessorie in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, in maniera coerente ai criteri valutativi evidenziati dalla decisione costituzionale ed alle precisazioni contenute nella successiva sentenza 'Suraci' delle Sezioni Unite.

Giova osservare, al riguardo, che, oltre alla rilevanza della distrazione accertata, viene in rilievo, nella fattispecie, il coinvolgimento dell'imputato nel meccanismo elaborato per la distrazione delle somme di denaro della fallita, mediante un sistema di fatture false e riscossione di assegni, e la condanna già subita per la bancarotta fraudolenta commessa con riferimento alla propria società, la ^(omissis) s.a.s.; circostanze che, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, caratterizzate da una spiccata finalità specialpreventiva, assumono un significativo rilievo, trattandosi di un operatore imprenditoriale non coinvolto in maniera del tutto occasionale, bensì già collaudato nelle logiche di spoliazione delle imprese.

Ciò posto, va dunque ribadito che non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari nella misura massima prevista dalla legge, senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020 Murru, Rv. 278856, con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione del giudice fondata sulla reiterazione delle condotte di frode in danno dei creditori, sul pregiudizio per la massa dei creditori e sui precedenti penali dell'imputato).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro

in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 19/01/2021

Il Consigliere estensore
Giuseppe Riccardi

Giuseppe Riccardi

Il Presidente
Eduardo De Gregorio

Eduardo De Gregorio

